



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Direzione

Pect.n.
del 10 SET. 2015

Alle Direzioni Strutture Sanitarie AVEN
All'INAIL di Reggio Emilia
All'INPS di Reggio Emilia
Agli Ordini dei Medici-Chirurghi AVEN
Alle Organizzazioni dei Datori di Lavoro
Alle Organizzazioni dei lavoratori
e pc. Alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia
LORO SEDI

OGGETTO: nuove disposizioni in ordine alla trasmissione di referti per infortunio sul lavoro e malattia professionale e loro modalità di redazione.

In riferimento all'Ordine di servizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia (cfr. Ods n° 8/15, prot. 428 (1.1-1) del 16/03/2015), recante nuove disposizioni in ordine alla trasmissione e redazione dei referti in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni operative che ridefiniscono quanto riportato in comunicazioni precedenti.

Tutti i referti di infortunio sul lavoro e malattia professionale devono venire inoltrati al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'AUSL, territorialmente competente per ubicazione del luogo di lavoro ove il danno alla salute è stato contratto.

Detti atti devono contenere le informazioni indicate nell'art. 334 del Codice di Procedura Penale vigente (cfr. all. 1).

Al fine di facilitare la corretta redazione di questo rilevante adempimento medico-legale, si allega uno schema tipo che può essere considerato un modello "unico" anche per l'assolvimento dell'obbligo di denuncia di malattia professionale (MP) ai sensi dell'art. 139, DPR 1124/65. Tale schema, di uso non obbligatorio, è da considerare come semplice riferimento; tuttavia la completa compilazione di tutte le parti indicate, corredata degli allegati previsti, viene considerata esaustiva degli obblighi di referto e/o denuncia.

Si precisa, inoltre, che:

- il referto è obbligatorio per ogni sanitario nei casi contemplati dall'art. 365 CP (cfr. all. 1);
- le informazioni che deve contenere sono indicate nell'art. 334, c. 2, CPP (cfr. all. 1), corredate della documentazione sanitaria relative alla patologia diagnosticata;
- l'elenco aggiornato di riferimento per l'obbligo di denuncia MP è allegato al Decreto 10 giugno 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Il SPSAL provvede alla richiesta delle necessarie integrazioni per i referti pervenuti incompleti.

Si fa rilevare, per completezza, che in caso di danni da lavoro oltre a quelli sopra richiamati permangono i seguenti ulteriori adempimenti medico-legali:

- redazione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, che consentono di accedere alle forme di tutela privilegiata INAIL dei danni da lavoro (cfr. all. 1, artt. 53, 94 e 251, DPR 1124/1965);
- segnalazione delle neoplasie, ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ai Centri Operativi Regionali dei sistemi di sorveglianza epidemiologica nazionale previsti per i mesoteliomi maligni, i tumori naso-sinusalì e quelli a più bassa frazione etiologica professionale (cfr. all. 1, artt. 244 e 261, DLgs. 81/08).

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Azienda USL di Reggio Emilia
(Dott. Mauro Grossi)

Allegati:

1. riferimenti legislativi essenziali in tema infortunio sul lavoro e malattia professionale;
2. fac-simile referto infortunio e referto/denuncia malattia professionale.

**Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.**

57-A5-48-F5-99-2F-73-68-8D-79-27-72-A0-16-70-E4-78-46-1C-B9

CAdES 1 di 1 del 10/09/2015 15:14:03

Soggetto: MAURO GROSSI

S.N. Certificato: 0E88 A3

Validità certificato dal 07/02/2013 11:32:59 al 07/02/2016 11:32:59

Rilasciato da Postecom CA2, Postecom S.p.A., IT

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI IN TEMA DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

REFERITO

Omissione di referto - Art. 365 CODICE PENALE

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 è punito con la multa fino a un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Art. 589 CODICE PENALE

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Omissis

Art. 590 CODICE PENALE

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Omissis

Art. 583 CODICE PENALE

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
 - 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*
- La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*
- 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
 - 2. la perdita di un senso;*
 - 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
 - 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;*

Referto - Art. 334 Codice Procedura Penale

- 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.*
- 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.*
- 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.*

DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE

Art. 139 T.U. DPR 1124/1965

E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica ... omissis ... la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

Art.10 D.LGS. N. 38 DEL 23.2.2000

omissis

La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio

CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE**Art. 52 T.U. DPR 1124/1965**

Omissis... La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

Art.53. T.U. DPR 1124/1965

Omissis... La denuncia dell'infortunio deve essere... Omissis... corredata da certificato medico. La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

*La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa... Omissis... dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, **corredata da certificato medico**, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.... Omissis...*

Art.94. T.U. DPR 1124/1965

Omissis...I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati attestanti la lesione da infortunio, con diritto ai compensi stabiliti a norma dell'art. 88.

Art. 251. T.U. DPR 1124/1965

*Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve trasmetterne il certificato-denuncia all'Istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, **con le modalità previste dall'art. 238**, quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni.*

Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'Istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.

SEGNALAZIONE TUMORI PROFESSIONALI AI CENTRI OPERATIVI REGIONALI**Art. 244 DLgs 81/2008: registrazione dei tumori**

Omissis

2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

3. Presso l'ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate :

a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);

b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);

c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.

Omissis

Art. 261 DLgs 81/2008: Mesoteliomi

1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 244, comma.

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
 AMBIENTI DI LAVORO AZIENDA USL di REGGIO EMILIA
 Via G. Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
 spsalre@pec.ausl.re.it

- * referto di infortunio/malattia professionale (artt. 365 CP, 334 CPP)
 * denuncia¹ di malattia professionale (artt. 139 DPR 1124/65, 10 DLgs 38/00)

Il sottoscritto Dott., in qualità di
 , informa che in data ha visitato il
 (funzione rivestita)

Sig., nato a
 (cognome) (nome)

il e residente a
 (comune, via e n° civico)

e lo ha trovato affetto da:
 (malattia²/lesioni riscontrate)

causata/e da:
 (agente/causa lesiva, indicare in caso di referto)

..... Lista Cod. Ident.
 (Agente/Lavorazione/Esposizione, indicare in caso di denuncia MP)

Comunica, altresì, che:

1- la persona in questione è lavoratore (**)¹ autonomo/dipendente presso la Ditta:
 ;
 (ragione sociale e indirizzo)

2- la/e malattia/lesioni sopra indicata/e è/sono stata/e diagnosticata/e, per la prima volta, il
 con prima prognosi fino al

3- esistono/non esistono (**)² diagnosi antecedenti delle medesime alterazioni, che si allegano alla presente;

4- l'anamnesi professionale del lavoratore in questione è la seguente:

periodo dal al	ditta/indirizzo	mansione svolta	esposizione al fattore di rischio causa della MP
			presente ³ : SI NO
			presente ³ : SI NO

* barrare la parte di interesse; ** cancellare la parte che non interessa. Continua sul retro.

periodo dal al	ditta/indirizzo	mansione svolta	esposizione al fattore di rischio causa della MP
			presente : SI NO
			presente : SI NO
			presente : SI NO
			presente : SI NO
			presente : SI NO
			presente : SI NO

Altre notizie utili

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NB: si allega tutta la documentazione sanitaria acquisita in merito alla/e malattia/lesioni.

Timbro e firma Dott.

Luogo/Data

Note:

1. L'ultimo elenco MP soggette a denuncia obbligatoria è riportato in DMinLav 10/06/2014 (Guff 12/09/2014, n° 212, SG);
2. Le ultime tabelle delle malattie professionali sono inserite nel DMinLav 09/04/2008 (Guff 21/07/2008, n° 169);
3. Copia della denuncia MP va inoltrata alla sede INAIL del territorio di residenza del lavoratore (cfr. art. 10, DLgs 38/00).